

DECRETO 4 luglio 2005.

Recepimento della direttiva 2004/21/CE, recante tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva 79/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215 attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-bis;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 dicembre 2003, n. 302 concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva;

Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2004 n. 198, che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la ventiseiesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2005, n. 31 che recepisce la direttiva 1999/77/CE della Commissione, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Vista la direttiva 2004/21/CE della Commissione delle Comunità europee del 24 febbraio 2004, recante il tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE (coloranti azoici);

Decreta:

Art. 1.

1. Il punto 41 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 17 ottobre 2003 è sostituito dal punto 41 dell'allegato al presente decreto.

2. Il punto 41 dell'appendice al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 17 ottobre 2003 è sostituito dal punto 41 dell'appendice al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 75

ALLEGATO
(Art. 1, comma 1)

«41. Coloranti azoici	<p>1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice, in concentrazioni individuabili, cioè superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati in tale appendice, non vanno impiegati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capi di abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo; - calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, copriesedie, borse portate attorno al collo; - giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio; - filati e tessuti destinati al consumatore finale. <p>2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute. In deroga a quanto disposto, fino al 1° gennaio 2005, la presente disposizione non si applica agli articoli tessili prodotti con fibre riciclate se le ammine sono rilasciate dai residui derivanti da precedenti colorazioni delle medesime fibre e se le ammine elencate sono rilasciate in concentrazioni inferiori a 70 ppm.</p> <p>3. I coloranti azoici elencati nell'appendice non possono essere immessi sul mercato o usati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanza o componente di preparati in misura superiore allo 0,1% in massa.</p>
-----------------------	--

APPENDICE
(Art. 1, comma 2)

Elenco delle ammine aromatiche

	Numero CAS	Numero Indice	Numero CE	Sostanza
1	92-67-1	612-072-00-6	202-177-1	Bifenil-4-ammina 4-amminobifenile xenilammina
2	92-87-5	612-042-00-2	202-199-1	Benzidina
3	95-69-2		202-441-6	4-cloro-o-toluidina
4	91-59-8	612-022-00-3	202-080-4	2-Naftilammina
5	97-56-3	611-006-00-3	202-591-2	o-ammino-azotoluene 4-ammino-2',3'-dimetilazobenzene 4-o-tolilazo-o-toluidina
6	99-55-8		202-765-8	5-nitro-o-toluidina
7	106-47-8	612-137-00-9	203-401-0	4-cloroanilina
8	615-05-4		210-406-1	4-metossi-m-fenilendiammina
9	101-77-9	612-051-00-1	202-974-4	4,4'-metilenedianilina 4,4'-diamminodifenilmetano
10	91-94-1	612-068-00-4	202-109-0	3,3'-diclorobenzidina 3,3'-diclorobifenil-4,4'-ilenediammina
11	119-90-4	612-036-00-X	204-355-4	3,3'-dimetossibenzidina o-dianisidina
12	119-93-7	612-041-00-7	204-358-0	3,3'-dimetilbenzidina 4,4'-bi-o-toluidina
13	838-88-0	612-085-00-7	212-658-8	4,4'-metilenedi-o-toluidina
14	120-71-8		204-419-1	6-metossi-m-toluidina p-cresidina
15	101-14-4	612-078-00-9	202-918-9	4,4'-metilene-bis-(2-cloro-anilina) 2,2'-dicloro-4,4'-metilene-dianilina
16	101-80-4		202-977-0	4,4'-ossidianilina
17	139-65-1		205-370-9	4,4'-tiodianilina
18	95-53-4	612-091-00-X	202-429-0	o-toluidina 2-amminotoluene
19	95-80-7	612-099-00-3	202-453-1	4-metil-m-fendendiammina
20	137-17-7		205-282-0	2,4,5-trimetilanilina
21	90-04-0	612-035-00-4	201-963-1	o-anisidina 2-metossianilina
22	60-09-3	611-008-00-4	200-453-6	4-amino azobenzene

Elenco dei coloranti azoici

	Numero CAS	Numero Indice	Numero CE	Sostanza
1	Non attribuito Componente 1: N: CAS: 118685-33-9 C ₁₉ H ₂₃ ClCrN ₇ O ₁₂ S ₂ Na Componente 2: C ₄₆ H ₃₀ CrN ₁₀ O ₂₀ S ₂ .3Na	611-070-002	405-665-4	Miscela di: di sodio (6-(4-anisidino)-3-solfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo-1-naftolato) (1-5(cloro-2-ossidofenilazo)-2-naftolato)cromato(1-); Trisodio bis(6-(4-anisidino)-3-solfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)cromato(1.))»

Elenco dei metodi di prova

CEN (*)	Riferimento e titolo della norma	Documenti di riferimento	Riferimento della norma dichiarata obsoleta
CEN	Cuoio - Analisi chimiche - determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti	CEN ISO/TS	Nessuno
CEN	Tessili - Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici - Parte 1: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti azoici accessibili senza estrazione	EN 14362-1:2003	Nessuno
CEN	Tessili - Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici - Parte 2: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti azoici accessibili per estrazione delle fibre		Nessuno

(*) EEN - Organismo europeo di normalizzazione.

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>).

Cenelec: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>).

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis; tel. (33-4) 92 94 42 00, fax (33-3) 93 65 47 16 (<http://www.etsi.org>).

05A08940

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 agosto 2005.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 790 del 18 gennaio 2002 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e alla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 791 del 18 gennaio 2002 di nomina dei rappresentanti delle categorie interessate, previste per la composizione delle speciali commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota datata 25 febbraio 2005 con la quale il sig. Roberto De Marco ha rassegnato le proprie dimissioni quale componente del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la nota del 17 giugno 2005 con la quale le organizzazioni sindacali C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. di Treviso hanno congiuntamente designato la sig.ra Maria Teresa Donelli quale membro del Comitato provinciale I.N.P.S. in sostituzione del sig. Roberto De Marco, dimissionario;

Decreta:

La sig.ra Maria Teresa Donelli viene nominata membro del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Roberto De Marco, dimissionario.

Treviso, 29 agosto 2005

Il direttore provinciale reggente: PARRELLA

05A08902